

COMUNE DI BINAGO – Provincia di Como**STATUTO
PRINCIPI FONDAMENTALI****Preambolo**

Binago è una comunità sociale che si fonda sul lavoro e riconosce la solidarietà come valore fondamentale per la convivenza delle persone.

Art. 1 - Autonomia

1. Il Comune, entro l'unità della Repubblica, esprime il governo autonomo della comunità locale e ne cura gli interessi nel rispetto della Costituzione, dello statuto e delle leggi.

Art. 2 - Partecipazione popolare

1. Il Comune garantisce la partecipazione democratica dei cittadini alla realizzazione della politica comunale, nei modi previsti dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 3 - Informazione

1. Il Comune riconosce il diritto dei cittadini e delle organizzazioni sociali all'informazione sull'attività amministrativa comunale come premessa ad una effettiva partecipazione democratica.

2. Il dovere di informazione viene assolto, oltre che con le pubblicazioni prescritte dalla legge e dai regolamenti, mediante l'impiego degli strumenti di comunicazione sociale e mediante incontri diretti degli organi comunali con i cittadini e le organizzazioni sociali.

Art. 4 - Finalità dell'attività del Comune

1. Nell'ambito delle proprie competenze, il Comune:

a) opera per assicurare a tutti i cittadini i servizi sociali fondamentali per il pieno sviluppo della persona umana e della famiglia, con particolare riferimento ai giovani, agli anziani e alle persone più deboli, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato;

b) promuove e attua un ordinato assetto del territorio, degli insediamenti e delle infrastrutture sociali per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;

c) garantisce la difesa attiva del suolo e dell'ambiente;

d) opera per assicurare a tutti i cittadini il diritto al lavoro, promuovendo la funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, e sostiene lo sviluppo di forme di associazionismo e di cooperazione;

e) opera per conservare e valorizzare il patrimonio naturale, storico, artistico e culturale.

2. Il Comune realizza le proprie finalità mediante il metodo e gli strumenti della programmazione.

Art. 5 - Rapporti con altri enti

1. Il rapporti con lo Stato, la Regione, la Provincia, il circondario e gli altri enti pubblici operanti sul territorio sono informati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà fra le diverse sfere di autonomia.

2. Il Comune assicura, nella formazione e nell'attuazione dei programmi e dei piani, la partecipazione delle forze sociali, economiche, professionali e sindacali, secondo il ruolo che esse svolgono nella comunità locale.

Art. 6 - Gestione dei servizi pubblici

1. Nell'ambito delle proprie competenze il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dalla legge, scegliendo di volta in volta quella più opportuna in relazione alle dimensioni e alla rilevanza tecnica, sociale ed economica del singolo servizio.

Art. 7 - Segni distintivi

1. Il Comune si fregia di uno stemma civico e un gonfalone descritti come appresso, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica del 22 aprile 1998:

a) stemma: "d'azzurro, alla torre di tre palchi, merlata alla guelfa, d'argento, murata di nero, il palco superiore merlato di tre, finestrato di uno, di nero, il palco mediano merlato di quattro, finestrato di due, di nero, il palco

inferiore privo di merli, chiuso di nero, essa torre fondata sulla collina di verde, attraversante, la collina fondata in punta e uscente dai fianchi. Ornamenti esteriori da comune.”

b) gonfalone: “drappo di bianco con la bordatura di azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.”

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, cui partecipa il sindaco, è esibito il gonfalone.

3. E' fatto divieto di riprodurre tali simboli per fini politici e commerciali, salvo esplicita autorizzazione del sindaco per motivi di interesse generale.

Art. 7 bis - Adeguamento delle fonti sopravvenute.

1. La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e di disciplina dell'esercizio delle funzioni a essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. I consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

Titolo I ORGANI ELETTIVI

Capo I Il consiglio comunale

Sezione I — Principi

Art. 8 - Funzioni

1. Il consiglio è l'organo di programmazione, di indirizzo di controllo politico-amministrativo dell'intera attività comunale.

Art. 8 bis - Elezione

1. L'elezione del consiglio, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, sono regolati dalla legge.

1 bis. Il consigliere decade per la mancata partecipazione a cinque sedute consecutive del consiglio comunale senza giustificato motivo. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale dopo l'espletamento delle procedure previste dagli articoli 6 e 7 della legge n.154/1981

2. La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

3. Nella prima seduta il consiglio provvede alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, giudicando delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità. La seduta prosegue con il giuramento del sindaco

4. Nella stessa seduta il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta.

4 bis. Nella prima seduta il consiglio definisce e approva gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti aziende ed istituzioni

5. Entro sessanta giorni dalla prima seduta, il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6. In occasione dell'assestamento del bilancio preventivo annuale e comunque entro il 30 novembre di ogni anno il consiglio comunale provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche di cui al comma precedente, sulla scorta di una relazione del sindaco e dei singoli assessori. E' in facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere nell'ambito del comune.

7. Al termine del mandato, il sindaco presenta al consiglio comunale un documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti

Art. 9 - Attribuzioni

1. Il consiglio comunale adotta gli atti fondamentali previsti dalla legge conformandosi ai principi, ai criteri,

alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nello statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, al fine di assicurarne il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione statale, regionale e provinciale.

4. In tali atti individua gli obiettivi e le finalità da raggiungere, le risorse da impiegare e gli strumenti necessari al conseguimento del fine cui sono preordinati.

Art. 10 - Funzionamento del consiglio

1. Nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto le modalità di funzionamento del consiglio, la sua organizzazione interna, i doveri e diritti dei consiglieri e le relative modalità di esercizio, la partecipazione alle sedute del collegio senza diritto di voto agli assessori non consiglieri e del revisore dei conti, ed in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte, sono disciplinati dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, per quanto non espressamente stabilito dallo statuto.

2. Il consiglio non può deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al comune; tuttavia nella seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide, purché sia presente almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco.

3. Qualora la legge preveda la designazione da parte del consiglio di rappresentanti delle minoranze consiliari l'elezione dovrà essere effettuata con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi.

Art. 10 bis - Scioglimento e sospensione del consiglio

1. Il consiglio comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno:

a) quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco;

2) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche per atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco;

3) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;

c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.

2. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Sezione II – Organi del Consiglio comunale

Art. 11 - Organi del consiglio

1. Sono organi del consiglio comunale il presidente, i gruppi, le commissioni.

Art. 12 - Presidenza delle sedute

1. Il sindaco presiede il consiglio comunale.

2. In caso di sua assenza o impedimento la presidenza compete al vicesindaco. In caso di mancanza o impedimento del vicesindaco, la presidenza compete all'assessore anziano di estrazione consiliare e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, da uno degli assessori nominati dal sindaco. Qualora in aula non siano presenti il sindaco e gli assessori il consiglio comunale è presieduto dal consigliere anziano.

2 bis. Il presidente del consiglio comunale assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

3. I compiti ed i poteri del presidente sono disciplinati dal regolamento.

Art. 13- Consigliere anziano

1. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, e, a parità di cifra, dalla precedenza nell'ordine di lista, con esclusione del sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri.

Art. 14 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi consiliari dandone comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Il regolamento del consiglio comunale di cui all'articolo 10 disciplina l'attività degli eventuali gruppi consiliari.
2. Qualora non si eserciti la facoltà di cui al comma precedente o nelle more della designazione del capogruppo, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze, per quanto attiene il gruppo di maggioranza, e nei candidati sindaci, per quanto attiene ai gruppi di minoranza.

Art. 15 - Commissioni consiliari

1. Il consiglio può costituire nel proprio seno, con criterio proporzionale, commissioni consiliari permanenti, temporanee e speciali.
2. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire nel proprio interno, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.
3. La rappresentanza delle minoranze nelle commissioni, il numero delle commissioni stesse, i poteri, la pubblicità dei lavori, le modalità per le consultazioni e le audizioni, ed il sistema di votazione, sono disciplinati dal regolamento.
4. Nel caso in cui il consiglio comunale nomini commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza delle commissioni è attribuita alle opposizioni.
5. I lavori delle commissioni consiliari non sono pubblici.
6. Il sindaco, gli assessori che non fanno parte delle commissioni, ed i responsabili degli uffici e dei servizi possono partecipare ai lavori delle stesse con diritto di parola e di proposta senza diritto di voto.

Art. 16 - Nomine e designazioni

1. La presentazione di candidature per l'elezione o la designazione di rappresentanti comunali in commissioni, enti, organismi pubblici, aziende o istituzioni è accompagnata da un curriculum dei candidati.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui le elezioni e designazioni di competenza di organi anche diversi dal consiglio comunale sono subordinate al possesso di requisiti di professionalità da parte dei candidati e definisce la natura di tali requisiti.
3. Il regolamento determina i casi, le modalità e la quota di eleggendi o nominandi che deve essere riservata alla proposta di ordini professionali, associazioni di categoria, enti, nel regolamento stesso individuati, e disciplina le modalità dei dibattiti consiliari relativi alle elezioni ed alle nomine.

Art. 17 - Sessioni

1. Il consiglio svolge normalmente la propria attività in sessioni ordinarie e straordinarie della durata e secondo le modalità disciplinate dal regolamento.

Art. 18 - Controllo sull'attività dei rappresentanti comunali

1. In occasione della sessione del conto consuntivo, i rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, associazioni presentano una relazione sull'attività svolta.
2. Il regolamento disciplina le procedure della discussione e i casi in cui essa si conclude con un voto.

Sezione III – Rapporti con altri organi elettivi*Art. 19 - Mozione di sfiducia*

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Se la mozione viene approvata, il segretario comunale ne informa il prefetto.

Art. 20 - Rapporti con il revisore dei conti

1. Il revisore collabora con il consiglio comunale nei modi disciplinati dallo statuto e dal regolamento.

2. Egli ha facoltà di partecipare alle sedute del consiglio senza diritto di voto.

Sezione IV — I Consiglieri comunali

Art. 21 - Il consigliere comunale

1. Ciascun consigliere rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato.
2. La condizione giuridica dei consiglieri è disciplinata dalla legge e dai regolamenti.

Art. 22 - Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa, anche sotto forma di emendamento, su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio, e diritto di interrogazione e di mozione.
2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato dal regolamento.
3. Il diritto di iniziativa dei consiglieri è esercitato nel rispetto del principio del "giusto procedimento", in base al quale l'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti è subordinato alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità prescritti dalla legge.
4. Ciascun consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici, dalle aziende e dalle istituzioni del Comune — e questi hanno l'obbligo di fornirle — tutte le notizie ed informazioni agli atti, utili all'espletamento del mandato.
5. I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del consiglio.
6. Dopo ogni seduta del consiglio comunale, ivi comprese quelle andate deserte per mancanza del numero legale, l'elenco degli assenti ingiustificati è affisso all'albo per la durata di quindici giorni.
7. I consiglieri hanno il diritto di intervenire nel dibattito consiliare secondo i modi e i tempi stabiliti dal regolamento.
8. Ciascun consigliere elegge domicilio nell'ambito del Comune.

Art. 23 - Decadenza

1. I consiglieri decadono della carica quando si verificano le cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge.
2. La decadenza è dichiarata dal consiglio su iniziativa di un consigliere o su istanza di un elettore, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge e dal regolamento.

Art. 24 - Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 39, comma 1, lettera b), numero 2), della legge 142/90.

Capo II La giunta comunale

Art. 25 - Funzioni

1. La giunta è l'organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi di collegialità, trasparenza ed efficienza.
3. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e di attuazione degli atti fondamentali del consiglio, e tutti gli altri atti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dallo statuto, nel rispetto dei regolamenti comunali.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al consiglio comunale.

Art. 26 - Composizione e presidenza

1. La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da quattro a sei assessori, compreso il vicesindaco, dei quali uno può essere eletto tra cittadini estranei al consiglio comunale.
2. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1, legge 18 gennaio 1992, n. 16.
3. Requisiti e condizioni per la nomina di assessori esterni sono professionalità e competenza amministrativa e

tecnica debitamente documentate, notevole ed indiscusso prestigio nella comunità locale, non aver partecipato alle elezioni comunali, provinciali e regionali negli ultimi due mandati amministrativi.

4. Tali requisiti e condizioni sono accertati dal consiglio in occasione della nomina, congiuntamente a quelli di eleggibilità e compatibilità alla carica.

5. L'assessore non consigliere partecipa alle sedute del consiglio senza diritto al voto.

Art. 27 - Assessore anziano

1. Quando manca o è impedito il vicesindaco l'assessore anziano sostituisce il sindaco assente o impedito, sia quale capo dell'amministrazione comunale, sia quale ufficiale di governo.

2. L'anzianità dell'assessore è determinata dall'ordine di precedenza nella nomina da parte del sindaco.

3. Tale criterio non si applica nei confronti dell'assessore non consigliere, il quale subentra solo in caso di assenza o impedimento di tutti gli altri assessori.

Art. 28 - Elezione

1. Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

2. I soggetti chiamati alla carica di vicesindaco o assessore:

a) devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) non devono essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del sindaco.

3. La giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del vicesindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

4. I componenti della giunta comunale restano in carica cinque anni

5. (abrogato)

Art. 28 bis - Decadenza della giunta – Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del sindaco, comportano la decadenza della giunta.

2. Il sindaco e la rispettiva giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le ventiquattro ore successive.

4. La convocazione del consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

5. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica dal momento in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

6. Il segretario comunale informa il prefetto per gli adempimenti di competenza.

7. (abrogato)

Art. 29 - Cessazione dalla carica di assessore

1. Il singolo assessore cessa dalla carica per dimissioni, revoca, decadenza e morte.

2. Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al segretario comunale, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal sindaco la relativa sostituzione.

3. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.

4. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione nella prima seduta utile del consiglio.

Art. 30 - Attribuzioni della giunta

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, del segretario o dei responsabili dei servizi, collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, (...) e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 31 - Funzionamento della giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che decide l'ordine del giorno.

2. La determinazione dell'ordine del giorno è subordinata al rispetto del principio del "giusto procedimento", come enunciato dall'articolo 22, comma 1 della legge 241/90.

3. Il regolamento disciplina le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta per quanto non direttamente normato dallo statuto.

Art. 32 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute della giunta non sono pubbliche.

2. Il sindaco ha facoltà di invitare alle sedute esperti esterni e dipendenti per relazionare su questioni specifiche.

Capo III

Funzionamento degli organi collegiali

Art. 33 - Costituzione e funzionamento

1. La convocazione degli organi collegiali è disposta di norma dal loro presidente, salvo diverse disposizioni di legge, di statuto e di regolamento.

2. Gli organi collegiali deliberano con la presenza della metà, arrotondata all'unità superiore, dei componenti assegnati aventi diritto di voto e a maggioranza assoluta dei votanti.

3. Le votazioni sono di regola palesi ed effettuate per alzata di mano. Esse si svolgono a scrutinio segreto quando riguardano persone.

4. I componenti del collegio che, prendendo parte alla seduta dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, bensì in quello necessario per la validità della seduta.

4-bis Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle.

5. Le sedute del consiglio (...) sono pubbliche, salvo i casi di trattazione di questioni che comportano valutazioni ed apprezzamenti su persone.

6. In tal caso il presidente dispone la trattazione in seduta riservata.

7. Sono fatte salve le norme giuridiche che prevedono per casi specifici diverse modalità o quorum speciali di costituzione e funzionamento dei collegi.

8. Per gli atti di nomina è sufficiente, salvo diversa disposizione di legge, di statuto o di regolamento, la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti.

9. Nelle sedute del consiglio comunale tenute in seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, escluso il sindaco.

Art. 34 - Assistenza alle sedute e verbalizzazione

1. Il segretario comunale partecipa alle sedute del consiglio e della giunta per illustrare i pareri e le attestazioni che, a norma di legge e dello statuto, accompagnano le proposte di deliberazione e per stenderne il processo verbale.

2. Quando il segretario comunale dichiara di doversi astenere dalla verbalizzazione in quanto interessato personalmente all'atto adottando, le sue funzioni sono svolte da un consigliere incaricato dal presidente, limitatamente all'oggetto per il quale è dichiarata l'astensione.

3. I processi verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Capo IV

Il sindaco

Art. 35 - Attribuzioni del sindaco

1. Il sindaco è il capo dell'amministrazione comunale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Ha poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

3. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.

4. Il sindaco rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta, nonché il consiglio, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.

6. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. Qualora il comune, sebbene invitato a provvedere entro congruo termine, ritardi o ometta di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.

7. Il sindaco nomina il segretario comunale e i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della citata legge 8 giugno 1990, n.142, nonché dallo statuto e dal regolamento comunale.

8. Esercita la funzione di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge.

9. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.

10. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.

11. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di decreti.

Art. 35 bis - Dimissioni del sindaco

1. Le dimissioni scritte del sindaco sono presentate al segretario comunale che le comunica al vicesindaco che provvede a riunire il consiglio entro il decimo giorno feriale successivo.

2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un commissario.

3. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco nonché della giunta comunale.

Art. 36 - Vicesindaco

1. Il vicesindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle sue funzioni.

2. In caso di assenza o impedimento del vicesindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l'assessore anziano.

3. Nel caso di (...) impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal vicesindaco sino alla elezione del nuovo sindaco.

Art. 37 - Deleghe del sindaco

1. Il sindaco può conferire specifiche deleghe ad personam agli assessori relative alle attribuzioni che la legge, lo statuto ed i regolamenti riservano alla sua competenza.

2. Agli assessori sono delegabili funzioni di controllo e di indirizzo e la firma di atti specificatamente indicati nella delega, sia pure per tipi e categorie.

3. Le deleghe sono conferite per settori organici di materie, individuati sulla base della struttura organizzativa del Comune.

4. (abrogato)

5. (abrogato)

6. Il sindaco conserva poteri di ingerenza nell'attività delegata.

7. (abrogato)

Art.37 bis – Divieto generale di incarichi e consulenza

1. Al sindaco, al vicesindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune.

2. E' fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dell'Ente donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.

3. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale

4. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

5 L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani

urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.

6. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

Capo V **Pari opportunità**

Art.37 ter - Pari opportunità tra uomini e donne

1. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

- a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 8 lettera d) del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni; l'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;
- b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica;
- c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
- d) adotta previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalità di cui all'art.10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, tutte le misure per attuare le direttive della comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica.

Art.37 quater - Diritti delle persone handicappate

1. Il comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'unità sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n.104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art.27 della legge 8 giugno 1990, n.142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

1. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel comune, il sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

2. All'interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari.

Titolo II **ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI**

Capo I **Il segretario comunale**

Art. 38 - Segretario comunale

1. Il Comune ha un segretario comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. Il segretario, nel rispetto degli indirizzi impartiti dal sindaco ed avvalendosi degli uffici comunali:

- a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e degli uffici e ne coordina l'attività, anche promuovendo e presiedendo conferenze di servizio per l'organizzazione dell'attività di gestione e per la verifica dei risultati;
- b) risponde dell'istruttoria delle proposte di deliberazione, formulate a cura degli uffici e dei servizi competenti, e dei relativi atti esecutivi;
- c) roga nell'interesse esclusivo del Comune i contratti previsti dalla legge;
- d) disciplina il funzionamento e l'organizzazione interna degli uffici assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali assegnate;
- e) collabora con la giunta alla progettazione ed applicazione dei sistemi di controllo di gestione dell'attività comunale.

Capo II

Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 39 - Principi strutturali ed organizzativi

1. Il Comune disciplina con il regolamento, in conformità ai principi dello statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica del personale.

2. L'organizzazione funzionale si attua mediante un'attività per obiettivi ed è informata ai principi di:

- a) applicazione del metodo della programmazione;
- organizzazione del lavoro non per singoli atti, bensì per progetti – obiettivo;
- c) analisi e individuazione della produttività, dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- d) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- e) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro, massima flessibilità delle strutture e mobilità interna del personale;
- f) partecipazione del personale alla definizione dei metodi di lavoro e di verifica del raggiungimento degli obiettivi;
- g) adozione del metodo delle conferenze di servizio.

3. Gli atti dei responsabili dei servizi non diversamente disciplinati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di "determinazioni".

Art. 40 - Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in servizi, ed eventualmente in uffici, anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

2. I servizi e gli uffici sono articolati in unità organizzative individuate dal regolamento.

Art. 41 - Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, l'informatizzazione delle procedure, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. Nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge, il Comune ha facoltà di coprire i posti di responsabile dei servizi o degli uffici ad alta specializzazione mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, occasionalmente, e con deliberazione motivata, di diritto privato.

3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto ed ai contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. Il regolamento disciplina in particolare:

- a) la struttura organizzativa e funzionale;
- b) la dotazione organica;
- c) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- d) i diritti, i doveri e le sanzioni;
- e) le modalità organizzative della commissione di disciplina.

Art. 41 bis - Incarichi ed indirizzi di gestione

1. Gli organi istituzionali dell'ente uniformano la propria attività al principio dell'attribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Stabiliscono con provvedimenti formali, anche sulla base delle proposte degli stessi funzionari, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l'azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attribuzioni.

3. Il sindaco definisce e attribuisce ai funzionari di adeguata qualifica e di congrua capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.

4. La direzione degli uffici e dei servizi può essere altresì attribuita al segretario comunale o a dirigenti e funzionari esterni, in assenza di professionalità analoghe all'interno del comune, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell'ente.

6. Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con il funzionario interessato, secondo le

modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.

7. Il comune può associarsi con altri enti locali per l'esercizio in comune di funzioni amministrative o per l'espletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato

8. Gli atti dei responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del sindaco.

9. In caso di inerzia o ritardo nella assunzione di atti dovuti, di competenza degli stessi o degli organi gerarchicamente sovraordinati il sindaco assegna ove possibile un termine per l'adempimento e nomina un commissario "ad acta" ove l'inerzia permanga ulteriormente.

10. E' in ogni caso fatta salva l'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del funzionario inadempiente, come anche resta ferma la facoltà del sindaco di revocare l'incarico di direzione ove ne ricorrano i presupposti.

11. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le ulteriori misure atte a conseguire efficacia all'azione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai responsabili dei servizi, per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa.

Titolo III **SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

Art. 42 - Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale e di promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, è svolta attraverso servizi pubblici.

2. Questi possono essere istituiti e gestiti dal Comune anche con diritto di privativa, ai sensi di legge.

3. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dallo statuto ed è accompagnata da una relazione del revisore, illustrativa degli aspetti economici e finanziari della gestione proposta.

4. Sono prescelte quelle forme di gestione che nella fattispecie assicurano la massima efficienza, produttività ed economicità.

5. Tra le forme di gestione è ammessa anche quella a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

6. La partecipazione a società per azioni è consentita quando l'oggetto sociale prevede la produzione di beni e servizi a carattere sociale, volti a promuovere lo sviluppo economico ed il progresso civile della comunità, fruibili anche dall'utenza comunale.

7. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione di cui al comma 3, avviene tra l'affidamento in concessione, la costituzione di aziende, di consorzi o di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.

8. Per gli altri servizi la comparazione avviene tra le rimanenti forme di gestione consentite dalla legge.

9. Nell'organizzazione dei servizi sono assicurati idonei sistemi di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 43 - Amministratori di aziende ed istituzioni

1. La nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, è effettuata dal sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale con le modalità stabilite al sesto comma dell'art. 35 di questo statuto.

Art. 44 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Sono promossi rapporti con altri comuni per ricercare le più appropriate forme associative di gestione dei servizi tra quelle previste dalla legge, in relazione alle attività, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

2. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.

3. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a comuni contermini l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un'efficiente erogazione dei servizi.

4. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione ai sensi dell'art.24 della legge 142/1990 e successive modifiche.

5. Per l'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il comune può partecipare a consorzi.

6. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.

7. L'approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del consiglio comunale.

Titolo IV PATRIMONIO, FINANZA E CONTABILITÀ

Capo I Patrimonio

Art. 45 - Nozione

1. Il patrimonio del Comune è costituito dal complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo all'ente e si distingue in patrimonio permanente e patrimonio finanziario.

2. Il patrimonio permanente è costituito dai beni demaniali e da quelli patrimoniali, mobili ed immobili.

3. Il regolamento, nel rispetto della legge, disciplina l'impianto, la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario di tutti i beni.

Art. 46 - Gestione

1. La gestione del patrimonio è preordinata alla realizzazione delle finalità e all'esercizio delle attività e dei servizi che il Comune svolge, in vista del conseguimento dei fini ed obiettivi fissati dallo statuto e determinati dalla legge.

2. La gestione è ispirata al principio di conservazione del patrimonio ed ai criteri di efficienza ed efficacia sociale e gestionale.

3. La verifica istituzionale, periodica ed obbligatoria della situazione patrimoniale avviene con l'elaborazione del conto del patrimonio che pone in luce i riflessi positivi o negativi della gestione finanziaria o di altri fatti amministrativi sul patrimonio.

Art. 47 - Patrimonio ambientale e culturale

1. Il Comune assume quale fondamentale principio di gestione quello della conservazione e del miglioramento del patrimonio e della sua destinazione al godimento attuale e futuro della collettività.

2. Tutela in modo precipuo il patrimonio ambientale e culturale.

3. Promuove le iniziative volte a conservare e mantenere vivo il patrimonio culturale locale, anche nelle sue espressioni di lingua, costume e tradizioni.

4. Pone il rispetto dell'equilibrio ambientale quale obiettivo e criterio informatore della propria attività.

5. Attua, nell'ambito delle proprie competenze, le misure per la difesa del suolo e del sottosuolo, per l'eliminazione dell'inquinamento atmosferico, acustico, delle acque e delle cause che lo provocano e lo aggravano.

6. Persegue l'applicazione dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti sin dalla fase della loro formazione.

7. Considera danno al patrimonio, lo previene e assume le iniziative idonee ad eliminarlo, quello arrecato all'ambiente, alle risorse naturali ed ai beni storici e culturali della comunità.

Capo II Finanza e contabilità

Art. 48 - Principi

1. L'ordinamento della finanza comunale è riservato alla legge che riconosce al Comune autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, nell'ambito della finanza pubblica.

2. Il Comune ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti di

legge.

3. Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

4. (abrogato)

5. Nella gestione dei servizi a domanda individuale il Comune determina tariffe e corrispettivi, anche in modo non generalizzato, purché tendenti nel complesso alla copertura dei costi effettivi.

Art. 49 - Gestione finanziaria

1. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, nel rispetto dei principi dell'annualità, universalità, unità, integrità, veridicità ed equilibrio economico e finanziario.

2. Nel bilancio, cui è allegata una relazione previsionale e programmatica per il periodo considerato dal bilancio pluriennale della Regione, il Comune opera scelte prioritarie e coerenti con gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione economica nazionale e dei programmi regionali di sviluppo e delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

3. Il bilancio ed i suoi allegati sono redatti in modo da consentire un'analisi per programmi, progetti, servizi ed interventi.

4. I risultati della gestione finanziaria sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati e confrontati con quelli del preventivo nel rendiconto del bilancio.

5. Il rendiconto del bilancio, unitamente a quello del patrimonio, forma il conto consuntivo dell'ente che è approvato secondo le disposizioni di legge.

6. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della giunta, dalla quale risulta il significato amministrativo ed economico dei dati stessi, dove sono posti in evidenza i costi sostenuti e gli obiettivi conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto, nonché l'incidenza dei risultati finali e differenziali della gestione sulla formazione e conservazione del patrimonio comunale.

Art. 50 - Funzioni del bilancio

1. Il Comune riconosce il bilancio non solo quale strumento autonomizzativo della spesa ed indicativo delle entrate, ma soprattutto quale mezzo di programmazione, impegnativo rispetto ai servizi, ai programmi ed ai progetti ivi previsti.

2. I singoli atti di gestione sono finalizzati al conseguimento degli obiettivi programmati.

3. Il bilancio è inteso anche quale strumento di informazione della collettività e per questo è divulgato nei modi idonei a stimolare l'attenzione dei cittadini.

Art. 51 - Regolamento di contabilità

1. La disciplina dell'ordinamento finanziario e contabile è stabilita dal regolamento di contabilità che regola la revisione economica e finanziaria e disciplina i procedimenti dell'entrata e della spesa nel rispetto delle norme di legge vigenti.

Art. 52 - Regolamento per la disciplina dei contratti

1. L'attività contrattuale è disciplinata dal regolamento che si ispira ai principi ed alle norme di legge vigenti in materia di contratti dello Stato e regola le procedure, attenendosi alla normativa della Comunità Economica Europea vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Titolo V

CONTROLLI FINANZIARI E DI GESTIONE

Art. 53 - Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili sono redatti in modo da favorire una lettura per programmi ed obiettivi, per consentire, oltre al controllo finanziario e contabile, quello sulla gestione e sull'efficacia ed efficienza dell'attività comunale.

2. Il consiglio richiede al responsabile del servizio i pareri e le proposte che ritiene necessari in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione ed ai singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione della gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso e di garanzia, con l'osservanza dei principi dello statuto e della legge.

4. Il regolamento disciplina le forme e le procedure per il raccordo tra la sfera di attività del revisore e quella

degli uffici e degli organi dell'ente.

Art. 54 - Revisore dei conti

- 1. L'attività di revisione economico-finanziaria è svolta in conformità alle norme di legge, statutarie e regolamentari dal revisore del conto nominato dal consiglio comunale.*
- 2. Le cause di incompatibilità e di ineleggibilità alla carica di revisore dei conti sono stabilite dall'art.102 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77 e successive modifiche.*
- 3. Le norme regolamentari disciplinano le modalità di esercizio delle attribuzioni del revisore stabilite dalla legge e dallo statuto.*

Art. 55 - Controllo economico interno della gestione

- 1. Nell'organizzazione amministrativa del Comune è istituito il controllo economico interno della gestione.*
- 2. Il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.*
- 3. La tecnica del controllo di gestione si avvale di misuratori idonei ad accertare periodicamente:*
 - a) la congruità dei risultati rispetto alle previsioni;*
 - b) il controllo di efficacia e di efficienza dell'attività amministrativa svolta;*
 - c) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;*
 - d) l'accertamento di scarti negativi tra il progettato ed il realizzato, la determinazione dei correttivi necessari e l'individuazione delle relative responsabilità.*

Titolo VI
ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 56 - Regolamenti comunali

- 1. Nel rispetto della legge e dello statuto, il Comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli istituti di partecipazione, per il funzionamento degli organi, degli uffici e dei servizi e delle aziende speciali, per l'esercizio delle funzioni di istituto, per la disciplina della contabilità, per la disciplina dei contratti nonché sulle altre materie che formano oggetto della sua potestà regolamentare a norma di legge.*

Art. 57 - Proposizione e approvazione dei regolamenti

- 1. Gli schemi di regolamento sono elaborati e proposti dalla giunta comunale, salvo quanto previsto dallo statuto in materia di partecipazione popolare.*
- 2. I regolamenti sono approvati dal consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.*
- 3. Quando tale maggioranza non viene raggiunta, la votazione è ripetuta in una successiva seduta da tenersi entro trenta giorni ed il regolamento si intende approvato se ottiene, in quella seduta, la maggioranza assoluta dei voti.*
- 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle modifiche regolamentari.*

Art. 58 - Entrata in vigore dei regolamenti

- 1. Dopo l'espletamento del controllo da parte dell'organo regionale di controllo, la deliberazione di approvazione del regolamento viene affissa per ulteriori quindici giorni all'albo pretorio.*
- 2. I regolamenti, con esclusione di quelli in materia tributaria disciplinati dall'art.52 del decreto legislativo n.446/1997, entrano in vigore il giorno successivo alla scadenza del periodo di seconda pubblicazione.*
- 3. Quando la legge prescrive l'obbligo della preventiva omologazione, l'entrata in vigore del regolamento è subordinata al relativo provvedimento omologativo.*

Art. 59 - Programmazione dell'attività normativa

- 1. Il regolamento destina apposite sessioni per l'esame da parte del consiglio comunale di proposte di atti normativi.*
- 2. La proposta di abrogazione dello statuto è accompagnata da quella del nuovo testo. L'approvazione della proposta di abrogazione comporta ipso iure l'adozione del nuovo testo.*
- 3. La revisione parziale o totale dello statuto non può essere disposta dal consiglio se non è trascorso almeno un anno dall'ultima modifica.*
- 4. Le proposte di revisione totale o parziale dello statuto già respinte non possono essere ripresentate se non*

sono trascorsi almeno ventiquattro mesi dalla loro reiezione.

5. Le preclusioni di cui ai commi 1, 3 e 4 non si applicano per gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti dovuti per legge.

Titolo VII PARTECIPAZIONE

Capo I Principi

Art. 60 - Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela delle situazioni giuridiche soggettive volte a favorire il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Capo II Associazionismo

Art. 61 - Principi

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e di cooperazione tra i cittadini e le varie forme di aggregazione che operano nel campo sociale, economico, culturale, ricreativo e delle attività sportive dilettantistiche.

2. Le favorisce mediante l'erogazione di incentivi, attraverso il riconoscimento di agevolazioni nell'accesso alle informazioni di cui dispone e mediante il ricorso a forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

3. All'uopo il consiglio comunale costituisce apposite consulte, organismi a composizione ristretta formati da rappresentanti del Comune — nominati dalla Giunta Comunale — e degli organismi e delle associazioni operanti nell'ambito interessato dagli atti generali di cui trattasi.

4. Il Comune per la gestione dei propri servizi ricerca la collaborazione delle associazioni, delle cooperative e delle libere aggregazioni di cittadini, regolandola, ove del caso, mediante convenzioni.

Art. 62 - Associazioni

1. Per le finalità di cui all'articolo 61 il Comune istituisce un albo delle associazioni che sul suo territorio operano nei settori ivi indicati senza scopo di lucro.

2. L'iscrizione all'albo è disposta dalla giunta previo accertamento dei requisiti determinati dal regolamento e giudizio di conformità dei fini dell'associazione — come verificabili anche dall'atto costitutivo, dallo statuto o dall'attività eventualmente già svolta — ai principi dello statuto comunale.

Art. 63 - Incentivazione

1. Il Comune eroga alle associazioni e agli organismi di partecipazione incentivi sotto forma di apporti di natura economica, organizzativa e tecnico-professionale, nei casi e nei modi stabiliti dal regolamento.

Capo III Iniziativa politica ed amministrativa

Art. 64 - Intervento nel procedimento amministrativo

1. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini può procedere alla consultazione degli interessati, direttamente, mediante questionari, assemblee, udienze della giunta comunale o delle competenti commissioni consiliari, o indirettamente, interpellando i rappresentanti delle categorie interessate.

2. La partecipazione al procedimento non ha luogo nell'istruttoria di atti relativi a tributi e di atti per i quali

la legge, lo statuto o il regolamento prevedono apposite forme di consultazione.

3. Il regolamento disciplina le modalità di intervento nel procedimento amministrativo, individua i dipendenti responsabili dei vari procedimenti, ovvero detta i criteri di individuazione.

Art. 65 -Istanze

1. Il sindaco risponde entro il termine massimo di 45 giorni alle interrogazioni rivolte al Comune da cittadini, associazioni, comitati e soggetti collettivi per chiedere ragione su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. Il regolamento determina le forme di pubblicità dell'istanza, della risposta e della sua comunicazione.

Art. 66 - Petizioni

1. Il sindaco trasmette all'organo comunale competente le petizioni con le quali i cittadini si rivolgono in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento disciplina il procedimento che si instaura con la presentazione della petizione, i tempi di assegnazione e di esame da parte dell'organo competente, i termini e le forme di pubblicità e di comunicazione ai proponenti delle determinazioni da questo assunte.

3. Le determinazioni dell'organo competente sono sempre espresse ed ampiamente motivate.

4. Delle determinazioni conclusive è data comunicazione ai proponenti nei modi indicati dal regolamento.

5. Il procedimento si conclude con la comunicazione di cui al comma 4 entro il termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della petizione.

Art. 67- Proposte

1. Il sindaco trasmette all'organo competente, entro trenta giorni dalla loro presentazione, le proposte di adozione di atti amministrativi, sottoscritte da elettori comunali in numero pari almeno al cinque per cento del corpo elettorale.

2. Il sindaco cura, ai fini della loro trasmissione all'organo competente, l'acquisizione dei pareri e delle attestazioni prescritti dalla legge.

3. L'organo competente, previa audizione dei proponenti, nei modi disciplinati dal regolamento, decide sulla proposta entro sessanta giorni dalla sua presentazione.

4. La decisione viene comunicata tempestivamente ai proponenti a cura del sindaco.

Art. 68 - Assemblee

1. Il Comune indice pubbliche assemblee di cittadini per dibattere su problemi di carattere generale, su iniziativa della giunta o su richiesta di almeno cinquanta cittadini.

2. Le assemblee sono indette dal sindaco entro trenta giorni dal deposito della richiesta, e si svolgono alla presenza di almeno un componente della giunta.

3. Il luogo, la data, l'ora dell'assemblea e l'argomento della discussione sono portati a conoscenza della cittadinanza mediante avvisi affissi con adeguato anticipo.

Art. 69 - Consultazioni

1. Il consiglio comunale, di propria iniziativa o su istanza di almeno il cinque per cento del corpo elettorale, delibera la consultazione della popolazione in via generale o per settori, categorie o gruppi.

2. La consultazione ha lo scopo di conoscere in via diretta l'orientamento della comunità su questioni all'esame degli organi comunali e di ricavarne indicazioni utili per i provvedimenti da adottare.

3. Il regolamento disciplina le modalità di attuazione della consultazione.

Art. 70 - Referendum

1. Il consiglio comunale indice referendum consultivi su argomenti e questioni di competenza esclusiva degli organi elettivi del Comune, per promuovere la più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte inerenti l'amministrazione della comunità locale ed il suo sviluppo sociale, economico e culturale.

2. Il consiglio indice il referendum di propria iniziativa, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, o su richiesta di almeno il venti per cento del corpo elettorale comunale.

3. Hanno diritto di partecipare al referendum solo i cittadini che compongono il corpo elettorale comunale.

4. Non possono essere indetti referendum su:

a) provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni e relative revoche e decadenze;

- b) provvedimenti concernenti il personale comunale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- c) regolamento per il funzionamento del consiglio comunale;
- d) assunzione di mutui, emissione di prestiti, tributi e tariffe;
- e) atti e provvedimenti vincolati;
- f) questioni per le quali si è già espresso il corpo elettorale in sede di referendum indetto nell'ultimo biennio.

5. Il quesito su cui è indetto il referendum deve essere formulato in maniera chiara, in modo da consentire una risposta sintetica negativa o positiva, ovvero la scelta tra due o più alternative relative alla medesima materia.

6. Il sindaco indice il referendum in un termine non inferiore a trenta giorni, né superiore a sessanta giorni successivi alla comunicazione della deliberazione della commissione di cui al comma 10.

7. L'indizione del referendum sospende ogni determinazione sulla questione oggetto della consultazione salvo i casi in cui, in base alle rispettive competenze, il consiglio, a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, o la giunta, all'unanimità, dispongano diversamente.

8. Il risultato del referendum viene discusso, e l'organo competente adotta i conseguenti atti entro quarantacinque giorni dalla proclamazione dell'esito della votazione.

9. Il regolamento disciplina il procedimento del referendum, le garanzie, il giudizio di ammissibilità e quello di procedibilità.

10. Tali giudizi, da attribuirsi alla commissione di esperti, composta a norma di regolamento, sono volti a verificare il rispetto delle norme giuridiche che disciplinano il referendum e la compatibilità del quesito referendario con i principi e le finalità affermate dallo statuto.

Capo IV

Informazione, comunicazione e accesso

Art. 71 - Informazione

1. Il Comune promuove la massima conoscenza e comprensione della sua attività e dei suoi atti con sistemi ulteriori rispetto a quelli destinati a produrre la conoscenza legale.

2. L'informazione prodotta deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, ove richiesto dalla natura dell'atto, avere carattere di generalità.

3. La giunta adotta i provvedimenti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione della collettività, nel rispetto del regolamento che pone garanzie di tale diritto.

Art. 72 - Albo pretorio

1. La conoscenza legale degli atti e degli avvisi per i quali la legge, lo statuto, ed i regolamenti prevedono la pubblicazione all'albo pretorio è conseguita con la loro affissione nell'apposito spazio all'esterno della sede municipale.

2. La pubblicazione avviene con modalità idonee a garantire, ininterrottamente durante il suo compimento, l'accessibilità, l'integralità, la facilità e l'inequivocabilità della conoscenza degli atti e del loro contenuto, anche da parte di persone disabili.

3. Il segretario comunale cura la pubblicazione avvalendosi del messo su attestazione del quale ne certifica il compimento.

4. Il Comune ricerca l'adozione, e il regolamento ne disciplina le modalità di introduzione, di iniziative idonee a rendere reale ed agevole la conoscenza degli atti in pubblicazione.

5. A tal fine è promosso l'uso di strumenti e sistemi, anche informatici, ad elevata capacità di comunicazione.

Art. 73 - Notificazioni

1. La notificazione degli atti per i quali è prescritta da norme giuridiche tale forma di comunicazione, è eseguita dal messo comunale nei modi di legge.

Art. 74 - Messo comunale

1. Il messo comunale è un dipendente nominato all'ufficio dal sindaco, nel rispetto delle previsioni del regolamento del personale.

2. Il Comune ha uno o più messi.

3. I referti del messo fanno fede fino a querela di falso.

4. Di tutte le notificazioni il messo fa menzione in apposito registro da tenere in ordine cronologico.

5. Il messo notifica gli atti anche nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta al Comune.

6. Il Comune, per la notifica dei propri atti, può avvalersi dell'opera del messo dell'ente nel cui territorio deve effettuarsi la notifica, facendone richiesta all'amministrazione da cui dipende.

Art. 75 - Diritto di accesso

1. Al cittadino è garantita la libertà di accesso agli atti, ai documenti ed alle informazioni in possesso del Comune e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, anche in virtù di concessione.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti dichiarati riservati da norme di legge o sottoposti al limite temporaneo di esibizione in relazione all'esigenza di salvaguardare:

- a) l'ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalità;
- b) il diritto alla riservatezza di persone, gruppi ed imprese, garantendo per altro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro legittimi interessi.

3. Il regolamento individua e disciplina i casi ed i modi in cui è applicato l'accesso differito e detta le norme di organizzazione per il rilascio di copie di documenti in possesso del Comune.

Art. 76 - Comunicazione

1. Il Comune attua il ricorso agli strumenti della comunicazione sociale, intesa come interscambio di informazioni tra l'ente e la collettività servita:

- a) per migliorare la conoscenza dei suoi atti e dei problemi inerenti le attività svolte e i servizi forniti;
- b) per orientare i cittadini all'utilizzo razionale dei servizi dell'ente ai fini del miglior soddisfacimento dei loro bisogni specifici;
- c) per una partecipazione dei cittadini alla gestione sociale dei servizi dell'ente;
- d) per una diretta mobilitazione dei cittadini in stato di bisogno perché fruiscano adeguatamente delle differenziate soluzioni di servizi predisposte a loro favore.

Titolo VIII

COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

Art. 77 - Principio di cooperazione

1. L'attività diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali si organizza attraverso accordi ed intese di cooperazione quali convenzioni, consorzi ed accordi di programma, avvalendosi dei moduli e degli istituti consentiti dalla legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 78 - Assessore anziano

- 1. (abrogato)

Art. 79 - Modifiche dello statuto

1. Il Comune dispone la più ampia pubblicità dello statuto e delle sue modifiche, per garantirne l'effettiva conoscenza.

- 2. (abrogato)

Art. 80 - Entrata in vigore dello statuto

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti richiamati dallo statuto e di quelli necessari per la sua attuazione restano in vigore quelli approvati dal Comune secondo il precedente ordinamento in quanto compatibili.

2. Lo statuto, o le modifiche apportate allo stesso, entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla loro affissione all'albo pretorio del comune di Binago.